

**Quesito posto dal Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro sulla necessità per il Consiglio giudiziario di esprimere un parere, pur non previsto, su provvedimenti dei dirigenti degli uffici giudiziari, che abbiano determinato osservazioni e contrasti**

*(Risposta a quesito del 25 luglio 2000)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 25 luglio 2000, ha adottato la seguente delibera:

“ vista la nota n. 4917 in data 13.11.98 con cui il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro trasmette quesito posto dal Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro nella seduta del 22 ottobre 1998, sulla necessità per il Consiglio giudiziario di esprimere un parere, pur non previsto, su provvedimenti dei dirigenti degli uffici giudiziari, che abbiano determinato osservazioni e contrasti. Nel caso di specie al Consiglio Giudiziario di Catanzaro era stato richiesto dal Presidente della Corte di Appello di intervenire in ordine al decreto di supplenza del 15 settembre 1998, emesso dal Presidente f.f. del Tribunale di Catanzaro per la composizione, in più udienze, del collegio del tribunale del riesame con la partecipazione dei pretori .....e ....., nonostante il contrario parere del pretore dirigente, che evidenziava: la scopertura di organico della pretura a fronte della situazione di pieno organico del tribunale, la possibilità per il Presidente del Tribunale di provvedere con supplenze interne o con la supplenza di magistrati onorari, la motivazione di stile sulla impossibilità di provvedere con supplenza interna. Il decreto di supplenza era approvato dal CSM con delibera 14 ottobre 1998, in data antecedente a quella della seduta del Consiglio giudiziario, che formulava comunque l'indicato quesito;

- visto il parere dell'Ufficio Studi n. 329 del 29.9.1999, che si allega;

d e l i b e r a

di rispondere al quesito di cui in premessa conformemente all'allegato parere dell'Ufficio Studi”.

*Allegato*

Parere n. 329/99 dell'Ufficio Studi

*Richiesta della Settima Commissione di un parere in ordine al quesito posto dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro nella seduta in data 22.10.1998, da inquadrare nell'ottica di individuazione dei provvedimenti assimilabili a variazioni tabellari.*

(Supplenza cd. esterna - Comunicazione al C.S.M. - Presidente Corte di Appello - Richiesta di parere al Consiglio Giudiziario - Ammissibilità)

**I.- Il quesito**

Nella seduta del 29 luglio u.s., la Settima Commissione referente ha deliberato di chiedere a quest'Ufficio Studi un parere in ordine al quesito posto dal Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro nella seduta del 22 ottobre 1998, sulla necessità per il Consiglio giudiziario di esprimere un parere, pur non previsto, su provvedimenti dei dirigenti degli uffici giudiziari, che abbiano determinato osservazioni e contrasti. Nel caso di specie al Consiglio giudiziario di Catanzaro era stato richiesto dal presidente della Corte di Appello di intervenire in ordine al decreto di supplenza del 15 settembre 1998, emesso dal presidente f.f. del Tribunale di Catanzaro per la composizione, in più udienze, del collegio del tribunale del riesame con la partecipazione dei pretori ..... e ....., nonostante il contrario parere del pretore

dirigente, che evidenziava: la scopertura di organico della pretura a fronte della situazione di pieno organico del tribunale, la possibilità per il presidente del Tribunale di provvedere con supplenze interne o con la supplenza di magistrati onorari, la motivazione di stile sulla impossibilità di provvedere con supplenza interna. Il decreto di supplenza era approvato dal C.S.M. con delibera del 14 ottobre 1998, in data antecedente a quella della seduta del Consiglio Giudiziario, che formulava comunque l'indicato quesito.

## **II.- Osservazioni dell'Ufficio Studi**

### **2.1. Premessa**

La questione proposta dal Consiglio giudiziario di Catanzaro, nonostante il dato letterale involga la generalità della materia ordinamentale, ha specifico riguardo ad un profilo attinente al settore tabellare. Non si tratta quindi di indagare sulla ammissibilità di richieste di parere del presidente della Corte di Appello in riguardo a qualunque tema di interesse, ma di verificare la sussistenza del dovere del Consiglio giudiziario di esprimersi, pur quando non sia previsto normativamente il suo intervento, su aspetti della organizzazione tabellare degli uffici del distretto. I provvedimenti di supplenza attuano le previsioni tabellari per i casi di mancanza o impedimento di un giudice, ed in tale prospettiva costituiscono l'esercizio di un potere direttivo, volto a coniugare il principio costituzionale della naturalità e precostituzione del giudice con il soddisfacimento di esigenze organizzative. Osserva a tal proposito la circolare consiliare n. 7704 del 2 maggio 1991, in tema di applicazioni e supplenze, che tali istituti rappresentano importanti strumenti di attenuazione degli inconvenienti organizzativi dovuti alla rigidità delle regole costituzionali sulla inamovibilità dei magistrati. Si avverte comunque la necessità di una scrupolosa osservanza delle disposizioni legislative in materia, *“in vista del rispetto, anche attraverso l'esercizio dei poteri di controllo che nei confronti dei provvedimenti dei dirigenti degli uffici giudiziari spettano al Consiglio, del principio di precostituzione del giudice di cui all'art. 25, 1° comma, della Costituzione”*.

### **2.2. L'intervento del C.S.M. sui provvedimenti di supplenza**

Il provvedimento di supplenza, esecutivo di disposizioni tabellari, deve essere comunicato al C.S.M. in modo da rendere possibile il sindacato dell'organo di autogoverno, e ciò secondo la previsione dell'art. 42 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916. A tal proposito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 245 del 1974, ha ribadito<sup>1</sup> che *“l'esercizio del potere in merito alle supplenze non rimane nel sistema esente da controlli, essendo, comunque, imposta dall'art. 42 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, la comunicazione del provvedimento al Consiglio superiore della magistratura”*: ha così concluso per la manifesta infondatezza della questione di legittimità delle disposizioni in tema di applicazioni e supplenze in riguardo agli artt. 105 e 107, comma secondo, della Costituzione, prospettata in ragione della dedotta *“illimitatezza ed insindacabilità del potere*

---

1

Già con la sentenza 26 novembre 1970 n. 173 la Corte aveva evidenziato la necessità che i provvedimenti di supplenza fossero congruamente motivati, e ciò al fine di consentire il sindacato dell'organo di autogoverno

*dei capi delle Corti nell'adozione dei provvedimenti di supplenza".*

Il C.S.M. è infatti nelle condizioni di valutare direttamente se l'atto adottato corrisponda ad una fattispecie di supplenza, se di questa ricorrano in concreto i presupposti e gli altri elementi afferenti alla provvisorietà, alla eccezionalità ed alla inevitabilità con gli ordinari meccanismi organizzativi (cfr. delibera consiliare del 17 novembre 1978, Not. 1978, n. 19). Si tratta in buona sostanza di controllare se il dirigente dell'ufficio giudiziario abbia realizzato una variazione tabellare o un tramutamento, sia pure provvisorio, così intaccando le attribuzioni consiliari.

### **2.3. Il ruolo del Consiglio giudiziario nel sistema tabellare.**

La circolare consiliare n. 5520 del 1977 segna l'ingresso, in funzione consultiva, del Consiglio giudiziario nel procedimento di formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari, anticipando le scelte legislative consacrate pria nell'art. 4 della L. n. 479/1987 (Norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari) e poi nell' art. 7-bis R. D. 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'art. 3 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 449. Si tratta di un intervento, che può esprimersi anche nell'accoglimento di osservazioni proposte, idonee a stimolare la modificazione della iniziale proposta di assetto tabellare del dirigente dell'ufficio giudiziario<sup>2</sup>.

L'espressa previsione di una così ricca funzione consultiva giova ad escludere la sussistenza di un divieto normativo a che il Consiglio giudiziario, sollecitato dal Presidente della Corte di Appello che lo presiede o comunque ove ne ritenga l'opportunità, si pronunci sulla correttezza di provvedimenti inerenti alla gestione tabellare degli uffici, nell'ottica di assicurare la pienezza del metodo democratico - collegiale dell'organizzazione giudiziaria<sup>3</sup>. E' stato già affermato dalla giurisprudenza amministrativa *"che, indipendentemente dall'esistenza di una espressa fonte normativa primaria, qualora non vi sia una norma primaria contraria (la norma secondaria, necessariamente posta dal C.S.M., potrebbe motivatamente essere derogata dallo stesso C.S.M.), il C.S.M. possa richiedere ai Consigli giudiziari di assolvere compiti istruttori e di formulare pareri in relazione alle decisioni che l'organo di governo della Magistratura ordinaria si trova di volta in volta a dover adottare"*<sup>4</sup>. Per quanto il quesito posto dal Consiglio giudiziario di Catanzaro muova da una premessa di fatto diversa, per mancanza

---

2

Così il punto 5e del paragrafo **E. - Deposito delle proposte di tabelle, deduzioni degli interessati e parere del Consiglio giudiziario** della circolare sulla formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari per il biennio 1998-1999 (n. 8873 del 21 maggio 1997)

3

Nel parere n. 56/98 dell'11 febbraio 1998 di questo Ufficio Studi, reso in ordine alle attività del C.S.M. quale vertice organizzativo della magistratura nell'ambito dell'Amministrazione della giurisdizione, si afferma che l'impegno del C.S.M. in materia tabellare *"ha comportato la realizzazione di un'attività di grande significato democratico, intesa a conseguire i presupposti per un'effettiva eguaglianza per tutti i cittadini dei modi di estrinsecazione della giurisdizione"*.

4

Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 1988, n. 287 - Donzelli c. Ministero di Grazia e Giustizia. Questa sentenza descrive il rapporto tra C.S.M. e Consigli giudiziari in termini di sottordinazione e di ausiliarietà, il primo al vertice dell'organizzazione della Magistratura con poteri di coordinamento estesi anche ai dirigenti degli uffici giudiziari.

di una richiesta di parere da parte del C.S.M., sembra potersi affermare che l'assenza di una preclusione normativa all'intervento consultivo del Consiglio giudiziario sia sufficiente a far sì che quest'ultimo sia tenuto a pronunciarsi in tema di provvedimenti dei dirigenti degli uffici, che siano attuativi delle previsioni tabellari e come tali di esse potenzialmente modificativi, sol che si riscontri una errata considerazione dei presupposti di adozione del provvedimento stesso.